



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,  
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

**Ufficio federale di topografia swisstopo**

# Raccomandazioni

del 1° marzo 2017 (stato 14 febbraio 2017)

## Catasto RDPP Prescrizioni legali e indicazioni concernenti le basi legali

Editore  
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali  
Ufficio federale di topografia swisstopo  
Seftigenstrasse 264, casella postale  
CH-3084 Wabern

Tel. +41 58 469 01 11  
Fax +41 58 469 04 59  
infovd@swisstopo.ch  
www.swisstopo.ch / www.cadastre.ch

# Indice

Abbreviazioni.....	4
1 Introduzione.....	5
1.1 Basi legali.....	5
1.2 Modello quadro.....	6
1.2.1 Prescrizioni legali.....	6
1.2.2 Indicazioni concernenti le basi legali.....	7
1.3 Obiettivi.....	8
1.4 Disponibilità dei dati e attestazione della loro conformità.....	8
1.5 Autenticazione di un estratto.....	8
2 Spiegazioni e raccomandazioni di carattere generale.....	9
2.1 Prescrizioni legali.....	9
2.2 Indicazioni concernenti le basi legali.....	11
2.3 Ulteriori informazioni.....	11
3 Raccomandazioni relative alle singole RDPP.....	12
3.1 Piano di utilizzazione (cantionali/comunali) (ID 73).....	12
3.1.1 Aspetti fondamentali della pianificazione dell'utilizzazione.....	12
3.1.2 Esempio di applicazione.....	12
3.1.3 Geodati di base.....	15
3.1.4 Prescrizioni legali.....	15
3.1.5 Indicazioni concernenti le basi legali.....	15
3.2 Zone riservate strade nazionali (ID 87).....	16
3.2.1 Geodati di base.....	16
3.2.2 Prescrizioni legali.....	16
3.2.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	16
3.3 Allineamenti per le strade nazionali (ID 88).....	16
3.3.1 Geodati di base.....	16
3.3.2 Prescrizioni legali.....	16
3.3.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	16
3.4 Zone riservate ferrovie (ID 96).....	17
3.4.1 Geodati di base.....	17
3.4.2 Prescrizioni legali.....	17
3.4.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	17
3.5 Allineamenti per gli impianti ferroviari (ID 97).....	17
3.5.1 Geodati di base.....	17
3.5.2 Prescrizioni legali.....	17
3.5.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	17
3.6 Zone riservate aeroporti (ID 103).....	17
3.6.1 Geodati di base.....	17
3.6.2 Prescrizioni legali.....	17
3.6.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	18
3.7 Allineamenti per gli impianti aeroportuali (ID 104).....	18
3.7.1 Geodati di base.....	18
3.7.2 Prescrizioni legali.....	18
3.7.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	18
3.8 Piano delle zone di sicurezza per gli aeroporti (ID 108).....	18
3.8.1 Geodati di base.....	18
3.8.2 Prescrizioni legali.....	18
3.8.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	18
3.9 Catasto dei siti inquinati (CSIN) (ID 116, ID 117, ID 118, ID 119).....	19
3.9.1 Geodati di base.....	19
3.9.2 Prescrizioni legali.....	19
3.9.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	19
3.10 Zone di protezione delle acque (ID 131).....	19
3.10.1 Geodati di base.....	19
3.10.2 Prescrizioni legali.....	19
3.10.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	20
3.11 Aree di protezione delle acque sotterranee (ID 132).....	20
3.11.1 Geodati di base.....	20
3.11.2 Prescrizioni legali.....	20
3.11.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	20
3.12 Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione) (ID 145).....	21

3.12.1	Geodati di base.....	21
3.12.2	Prescrizioni legali.....	21
3.12.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	21
3.13	Margine statici della foresta (ID 157).....	21
3.13.1	Geodati di base.....	21
3.13.2	Prescrizioni legali.....	21
3.13.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	21
3.14	Linee di distanza dalla foresta (ID 159).....	22
3.14.1	Geodati di base.....	22
3.14.2	Prescrizioni legali.....	22
3.14.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	22

## Abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni utilizzate nel presente documento

Abbreviazione	Denominazione completa
ARE	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
ATC	Altro territorio comunale
BauG	Legge cantonale sull'edilizia
BSG	Raccolta sistematica delle leggi del Cantone di Berna
Catasto RDPP	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
CSIN	Catasto dei siti inquinati
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DCS	Decisione del Consiglio di Stato
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
INTERLIS	Meccanismo di descrizione e di trasferimento dati per i geodati, <a href="http://www.interlis.ch">www.interlis.ch</a>
Lferr	Legge sulle ferrovie (Lferr), RS 742.101
LFo	Legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo), RS 921.0
LGI	Legge federale sulla geoinformazione, (Legge sulla geoinformazione, LGI), RS 510.62
LNA	Legge federale sulla navigazione aerea (Legge sulla navigazione aerea, LNA), RS 748.0
LPac	Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20
LPamb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPamb), RS 814.01
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700
LSN	Legge federale sulle strade nazionali (LSN), RS 725.11
OCRDPP	Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP; RS 510.622.4)
Ofo	Ordinanza sulle foreste (Ofo), RS 921.01
OGI	Ordinanza federale sulla geoinformazione (Ordinanza sulla geoinformazione, OGI) RS 510.620
OIF	Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), RS 814.41
OPAc	Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
ORF	Ordinanza sul registro fondiario (ORF), RS 211.432.1
OSIA	Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA), RS 748.131.1
OSiti	Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti), RS 814.680.
OSN	Ordinanza sulle strade nazionali (OSN), RS 725.111
PDF	Portable Document Format
R2	Zona residenziale a due piani
RDPP	Restrizione di diritto pubblico della proprietà
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
ORC	Organo responsabile del Catasto (Catasto RDPP)
SG/DDPS	Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
SIO	Sicurezza delle informazioni e degli oggetti
UFAC	Ufficio federale dell'aviazione civile
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFT	Ufficio federale dei trasporti
USTRA	Ufficio federale delle strade
WVG	Legge sull'approvvigionamento idrico del Cantone di Berna, BSG 752.32
XML	Extensible Markup Language

# 1 Introduzione

Le presenti raccomandazioni riguardano parti del contenuto del Catasto delle restrizioni pubbliche della proprietà (Catasto RDPP), ossia le *prescrizioni legali* e le *indicazioni concernenti le basi legali*.

Di seguito sono elencate le abbreviazioni più frequentemente utilizzate all'interno delle presenti raccomandazioni:

- RDPP: restrizione di diritto pubblico della proprietà.
- Catasto RDPP: Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà;
- LGI: Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI), RS 510.62
- OGI: Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (ordinanza sulla geoinformazione, OGI), RS 510.620.1
- OCRDPP: Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP), RS 510.622.4;

La LGI e l'OCRDPP disciplinano il Catasto RDPP e contengono anche disposizioni relative alle prescrizioni legali e alle indicazioni concernenti le basi legali. Queste norme vengono precisate nelle presenti raccomandazioni. In una prima fase i concetti delle norme di legge e delle indicazioni concernenti le basi legali vengono precisati in forma generale e generica (cap. 2 qui di seguito). Segue quindi – ove necessaria – un'ulteriore precisazione differenziata, riferita ai singoli temi delle RDPP (cap. 3).

Il contenuto del Catasto RDPP è costituito dai seguenti quattro elementi o tipi di dati:

- i *geodati di base* della Confederazione e del Cantone, che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 16 cpv. 2 e 3 LGI, art. 3 lett. a e b OCRDPP);
- le *prescrizioni legali* che, unitamente ai geodati di base e costituendo un'unità con quest'ultimi, descrivono in maniera immediata le restrizioni della proprietà (art. 3 lett. c OCRDPP) e che sono state emanate nel corso della stessa procedura;
- le *indicazioni concernenti le basi legali* delle restrizioni della proprietà (art. 3 lett. d OCRDPP);
- *ulteriori informazioni* e indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 3 lett. e OCRDPP).

Ogni oggetto del Catasto RDPP (record) è costituito da queste quattro componenti.

Le informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 12 OCRDPP nonché i dati considerati a titolo di dati georeferenziati del livello di informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale (art. 10 cpv. 2 OCRDPP) non fanno parte del contenuto del Catasto RDPP.

## 1.1 Basi legali

L'*ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP, RS 510.622.4)* contiene le seguenti norme di legge che riguardano le prescrizioni giuridiche o le indicazioni concernenti le basi legali o che sono rilevanti per queste prescrizioni e indicazioni:

### *Art. 3 Contenuto*

*Il Catasto contiene:*

- a. i geodati di base contrassegnati come oggetto del Catasto nell'allegato 1 OGI;*
- b. i geodati di base vincolanti per i proprietari designati dai Cantoni in virtù dell'articolo 16 capoverso 3 LGI<sup>1</sup>;*
- c. le prescrizioni legali che, unitamente ai corrispondenti geodati di base e costituendo un'unità con quest'ultimi, descrivono in maniera immediata le restrizioni della proprietà e per le quali è determinante la medesima procedura;*
- d. le indicazioni concernenti le basi legali delle restrizioni della proprietà;*
- e. se previste nel modello di dati di cui all'articolo 9 OGI, ulteriori informazioni e indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.*

<sup>1</sup> Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (Legge sulla geoinformazione, LGI) RS 510.62.

#### Art. 4 Grado di dettaglio informativo

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia stabilisce un modello quadro interdisciplinare per i dati del Catasto contenente segnatamente la struttura minima per i modelli di dati.

<sup>2</sup> Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce nel modello di dati di cui all'articolo 9 OGI e nel relativo modello di rappresentazione di cui all'articolo 11 OGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale.

<sup>3</sup> Il servizio specializzato emana prescrizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.

#### Art. 5 Approntamento dei dati

<sup>1</sup> Il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI mette i dati rilevati e aggiornati ai sensi dell'articolo 3 a disposizione in forma elettronica dell'organo responsabile del Catasto secondo l'articolo 17 capoverso

#### Art. 11 Estratti con informazioni ridotte

Chi fa richiesta di un estratto può chiedere che non vi figurino i contenuti seguenti:

- a. i geodati di base supplementari designati dai Cantoni;
- b. le prescrizioni legali;
- c. i dati non rappresentati nel riferimento planimetrico ufficiale.

#### Art. 12 Informazioni supplementari

<sup>1</sup> Oltre ai contenuti del Catasto possono essere rappresentati in qualità di informazioni non vincolanti geodati di base ai sensi dell'allegato 1 OGI. L'Ufficio federale di topografia può emanare prescrizioni minime in merito.

<sup>2</sup> I Cantoni possono interconnettere con il contenuto del Catasto informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

## 1.2 Modello quadro

Secondo l'articolo 4 capoverso OCRDPP l'Ufficio federale di topografia stabilisce un modello quadro interdisciplinare per i dati del Catasto contenente segnatamente la struttura minima per i modelli di dati. Nella stesura delle presenti raccomandazioni occorre pertanto prendere in considerazione il modello quadro<sup>2</sup> esistente per il Catasto RDPP. Tale modello è costituito dai seguenti elementi, caratterizzati da un differente grado di obbligatorietà:

- Rapporto contenente spiegazioni per la realizzazione;
- Allegato A, «Regole di conformità» con requisiti vincolanti (aventi carattere di istruzione);
- Allegato B, «Catalogo degli oggetti», che definisce la struttura e il contenuto del modello quadro INTERLIS;
- I modelli INTERLIS che definiscono in modo preciso e vincolante quali dati deve contenere un modello minimo dei dati.

Assieme all'Allegato B, «Catalogo degli oggetti», il rapporto costituisce la documentazione completa del modello.

### 1.2.1 Prescrizioni legali

Il modello quadro contiene requisiti vincolanti per le RDPP. Le prescrizioni legali sono interessate dalle seguenti regole, secondo quanto specificato nell'Allegato A (le indicazioni dei capitoli fanno riferimento al rapporto):

Numero della regola	Regola	Capitolo
1.1	Un servizio competente per i geodati di base DEVE essere in grado di predisporre dati RDPP secondo il modello parziale «Struttura di trasferimento» sotto forma di file di trasferimento XML.	Cap. 6.3

<sup>2</sup> Modello quadro per il Catasto RDPP, Rapporto dell'agosto 2016, <https://www.cadastre.ch/it/manual-oereb/modell/frame.html> (nella cartella Prescrizioni).

**Raccomandazione 1:**

All'interno del Cantone è possibile adottare una soluzione diversa per il trasferimento di dati interno. Il requisito OBBLIGATORIO contenuto nella regola numero 1.1 vale unicamente per lo scambio tra i Cantoni nonché nei confronti della Confederazione o di terzi.

Numero della regola	Regola	Capitolo
2.1	L'organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE poter scansionare dati RDPP secondo il modello parziale «Struttura di trasferimento» da un file XML.	Cap. 6.3
2.7	L'organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE poter mettere a disposizione un estratto del Catasto RDPP secondo il modello parziale «Estratto del Catasto» sotto forma di file di trasferimento XML	Cap. 6.5
2.8	L'organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE essere in grado di mettere a disposizione un estratto del Catasto RDPP sotto forma di file PDF (con informazioni secondo il modello parziale «Estratto del Catasto»)	Cap. 7.1

Nel rapporto relativo al modello quadro viene inoltre riportato in particolare quanto segue in merito alle prescrizioni legali (p.I 17/18):

- *Un Catasto RDPP contiene restrizioni della proprietà. Ad ogni restrizione della proprietà appartiene almeno una norma giuridica. Ogni norma giuridica presenta almeno un riferimento alla base giuridica (documento).*
- *L'assegnazione (RiferimentoNorma) di una restrizione della proprietà a una norma giuridica può essere integrata da riferimenti a specifici articoli (NoArticolo). Gli articoli relativi a una norma giuridica sono opzionali e comprendono: il numero dell'articolo (No), il testo dell'articolo (Testo) e un riferimento all'articolo nel web (TestoNelWeb).*
- *A una norma giuridica appartengono il titolo (Titolo), l'informazione relativa al fatto che questa norma è o meno in vigore (StatoGiuridico), il momento a partire dal quale tale norma giuridica è pubblicata (pubblicataDal), un riferimento al documento della norma giuridica nel web (TestoNelWeb) o al documento stesso (Documento), riferimenti ad altri documenti nel web (RiferimentoUlterioriDocumenti (B.6.10)) e, a titolo opzionale, gli altri articoli della norma giuridica (Articoli).*
- *L'assegnazione (RiferimentoUlterioriDocumenti) di una norma giuridica a una determinata base giuridica o ad altre informazioni (Documento) può essere integrata da riferimenti a specifici articoli (NoArticolo).*

Nel rapporto relativo al modello quadro vengono definite delle prescrizioni legali – questa definizione non va tuttavia sostanzialmente oltre la descrizione contenuta nell'articolo 3 lettera c OCRDPP. Secondo quest'ultima, le prescrizioni legali sono «*regolamenti, norme ecc. di carattere generale-concreto (generale per la persona, che non è nota, concreto per il fatto che con la carta risulta definito il riferimento geografico) che assieme all'esatta definizione geometrica descrivono direttamente la restrizione della proprietà e sono stati emanati nell'ambito dello stesso procedimento.*»

**1.2.2 Indicazioni concernenti le basi legali**

Per quanto concerne le basi legali, il modello quadro contiene per le RDPP la seguente regola obbligatoria in aggiunta al capitolo 1.2.1:

Regola numero	Regola	Capitolo
2.3	L'organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone DEVE poter scansionare riferimenti a basi legali secondo il modello parziale «RiferimentiBasiLegali» da un file XML.	Cap. 6.4

Nel rapporto relativo al modello quadro viene esposto inoltre in particolare quanto segue con riferimento alle basi legali (p. 18/19):

- *L'autorità interessata (Cancelleria federale, Cancelleria di Stato o amministrazione comunale) dovrebbe mettere a disposizione le leggi in formato digitale, idealmente sotto forma di dati. Se l'autorità in questione (Cancelleria federale, Cancelleria di Stato o amministrazione comunale) non le mette a disposizione sotto forma di dati, rientra nell'ambito di discrezionalità dell'organo responsabile del Catasto RDPP del Cantone decidere con quale grado di dettaglio debbano essere registrati questi riferimenti alle basi legali nel Catasto RDPP. Il compito di collegare le prescrizioni legali con i riferimenti alle basi legali spetta tuttavia in ogni caso al servizio competente per i geodati di base (secondo il modello parziale Struttura di base).*
- *A un riferimento a una base giuridica (Documento) appartengono il titolo o un titolo breve (Titolo), il titolo ufficiale (TitoloUfficiale), un riferimento al documento della base giuridica nel web (Testo-NelWeb), il numero ufficiale (NoUfficiale), l'abbreviazione (Abbreviazione), un riferimento all'ufficio competente per questi dati (Riferimenti giuridici) (B.5.1) e, a titolo opzionale, i singoli articoli della base giuridica (Articoli). Una base giuridica può rimandare a ulteriori basi legali a titolo di riferimento.*

### **1.3 Obiettivi**

Le presenti raccomandazioni hanno lo scopo di assicurare un trattamento possibilmente unitario delle prescrizioni legali e dei indicazioni concernenti le basi legali appartenenti ai geodati di base come contenuti del Catasto RDPP a livello svizzero e come unità per ogni singolo oggetto. Si intende così aumentare la certezza del diritto e l'affidabilità del Catasto RDPP.

### **1.4 Disponibilità dei dati e attestazione della loro conformità**

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 OCRDPP, gli uffici competenti dei SCC devono rilasciare un'attestazione di conformità (certificato) a titolo di conferma della corretta predisposizione dei dati. Con questa attestazione, il servizio competente dichiara per iscritto che i dati integrati nel sistema del Catasto RDPP sono corretti e conformi ai requisiti di legge.

Attualmente per alcuni temi RDPP non esistono oggetti. In questi casi il servizio competente attesta tale circostanza nel certificato. Ai fini della comunicazione macchina - macchina occorre inoltre offrire un file di trasferimento INTERLIS «vuoto» in cui non vengono forniti oggetti. Se in futuro dovessero rendersi disponibili degli oggetti, questi dovranno essere inseriti nel Catasto RDPP in un lasso di tempo breve (entro un giorno).

### **1.5 Autenticazione di un estratto**

Un'attestazione deve basarsi per principio sulle basi legali in vigore al momento dell'autenticazione (prescrizioni legali e riferimenti alla basi legali).



## 2 Spiegazioni e raccomandazioni di carattere generale

Di seguito vengono riportati dapprima i principali requisiti legali relativi alle prescrizioni legali e alle indicazioni concernenti le basi legali nonché, su queste basi, i principi di fondo corrispondenti (spiegazioni) e infine le raccomandazioni di carattere generale.

Secondo quanto illustrato al capitolo 1, il contenuto giuridicamente rilevante del Catasto RDPP è costituito dai seguenti elementi:

- piano (sotto forma di geodati di base);
- prescrizioni legali;
- indicazioni concernenti le basi legali.

La situazione legalmente valida deve poter essere generata in qualsiasi momento dal Catasto RDPP a partire dai dati summenzionati.

### Raccomandazione 2:

I geodati di base devono essere tenuti sotto forma di vettori, le prescrizioni legali sotto forma di documenti o link (secondo quanto stabilito al capitolo 2.1), le indicazioni concernenti le basi legali tramite link (secondo il capitolo 2.2).

I file PDF, in particolare quelli di piani scansionati e di grandi documenti, sono da evitare. L'eccezione è costituita eventualmente da piani di utilizzazione speciali o da altri piani speciali la cui importanza giuridica può essere valutata solo unitamente alla base cartografica originale (situazione).

Dal punto di vista tecnico, la modellizzazione dei dati prevede unicamente le cardinalità<sup>3</sup> «obbligatorio» e «opzionale», dove «opzionale» significa, dal punto di vista della tecnica di modellizzazione, che l'attributo può essere compilato oppure no. Nelle ulteriori spiegazioni questa importanza delle cardinalità ai fini della tecnica di modellizzazione viene ripresa e integrata, nel caso della cardinalità «opzionale», dai significati tecnico-specialistici «obbligatorio» e «facoltativo». Nelle presenti raccomandazioni vengono pertanto utilizzate le seguenti cardinalità:

[obbligatorio]	L'informazione deve essere tenuta in ogni caso nel Catasto RDPP.
[opzionale-obbligatorio]	Se l'informazione esiste, deve essere tenuta nel Catasto RDPP.
[opzionale-facoltativo]	È il servizio competente a decidere se tenere o meno questa informazione.

Questo non comporta alcun cambiamento nel modello quadro. Nelle raccomandazioni, «opzionale-obbligatorio» costituisce una sorta di condizione di coerenza.

### 2.1 Prescrizioni legali

Dal punto di vista contenutistico, le prescrizioni legali possono essere descritte in generale come segue:

Le prescrizioni legali (art. 3 lett. c OCRDPP) descrivono la restrizione della proprietà fondiaria (risp. altri diritti reali) in questione dal punto di vista giuridico e costituiscono un'unica entità assieme ai geodati di base che definiscono la restrizione dal punto di vista territoriale. Questa entità viene creata di regola dal fatto che il messaggio giuridico di una prescrizione legale si riferisce

- A un determinato oggetto costituito dalla geometria e dagli attributi del modello di geodati e dunque anche
  - ai segni convenzionali corrispondenti del modello di rappresentazione
- con cui viene stabilito in modo univoco il collegamento tra la prescrizione legale e l'ubicazione.

Anche dal punto di vista tecnico-procedurale le prescrizioni legali devono costituire un tutt'uno con i geodati di base. Esse devono essere emanate nell'ambito della stessa procedura in cui è o sono stato/i definito/i l'oggetto/gli oggetti del Catasto RDPP.

Dal punto di vista *materiale-giuridico* le prescrizioni legali devono descrivere, in quanto disposizioni di diritto pubblico formative del diritto, in modo diretto la restrizione della proprietà e devono essere per-

<sup>3</sup> In relazione alle banche dati, la cardinalità indica il numero di elementi di una determinata quantità.

tanto determinanti ai fini della restrizione della proprietà. Tutte le norme dell'atto normativo che descrivono concretamente la RDPP fanno parte del suo contenuto. Nel Catasto deve risultare possibile riconoscere l'intera portata della RDPP.

*Le disposizioni secondarie*, come ad esempio quelle relative ai costi, non fanno parte invece del contenuto. Le prescrizioni contenute negli atti normativi, ossia le disposizioni di carattere generale-astratto contenute nelle leggi, nelle ordinanze parlamentari, nelle ordinanze e nei regolamenti, non costituiscono per principio prescrizioni legali secondo l'articolo 3 lettera c OCRDPP (e non rientrano pertanto direttamente nel contenuto del Catasto RDPP). Ciò vale in particolare per tutte le restrizioni di diritto pubblico della proprietà costituite in modo puramente generale-astratto dal testo di una prescrizione legale e dunque prive di un concreto riferimento all'oggetto.<sup>4</sup>

Secondo il modello quadro, in relazione a una prescrizione legale vengono richiesti i seguenti *attributi*:

- il titolo della prescrizione legale [obbligatorio];
- il contenuto della prescrizione legale determinante per la RDPP (intero atto normativo o almeno tutte le parti rilevanti per la RDPP di quest'ultimo, ma senza disposizione o spiegazioni) [opzionale];<sup>5</sup>
- il documento stesso o un riferimento al documento nel web (TestoNelWeb) [obbligatorio];
- l'indicazione dell'autorità che ha preso la decisione [obbligatoria]<sup>6</sup>;
- lo stato giuridico della RDPP con gli stati «in vigore» oppure «modifica in corso» [obbligatorio];
- la data dell'entrata in vigore [obbligatoria].

### **Raccomandazione 3<sup>7</sup>:**

Devono inoltre far parte di una prescrizione legale i seguenti *attributi*:

- il numero della decisione (p. es. «DCS 12/2015») o il numero di procedura [opzionale-obbligatorio], preferibilmente con un link alla decisione pubblicata [opzionale-facoltativo];
- la data della decisione [obbligatoria].

Gli stati relativi allo stato giuridico della RDPP sono:

- In vigore [obbligatorio] – la RDPP è legalmente valida
- Modifica in corso [obbligatoria] – è stata avviata la procedura di modifica. Gli stati subordinati raccomandati a questo riguardo [opzionale-obbligatorio] sono:
  - Effetto preliminare – inserire soltanto quando l'inserimento produce un effetto preliminare.
  - Termine di ricorso – la RDPP è stata approvata dall'organo competente ma il termine di ricorso è ancora in corso.
  - Ricorso pendente - se è stato presentato un ricorso, questo viene visualizzato con «Ricorso pendente. Entrata in vigore sospesa.».
  - Interno - è stata avviata la procedura di modifica all'interno dell'Amministrazione. Questo stato non deve essere reso pubblico.

Le raccomandazioni tengono conto del fatto che la procedura di istituzione di restrizioni di diritto pubblico della proprietà è spesso disciplinata nella legislazione specialistica della Confederazione e/o nel diritto cantonale, che esistono differenti regolamentazioni cantonali per la pubblicazione e l'accessibilità delle decisioni e delle disposizioni e che le prescrizioni legali non possono pertanto essere configurate in modo del tutto unitario all'interno del Catasto RDPP.

Le *particolarità specifiche della materia* relative alle prescrizioni legali per i singoli temi RDPP contenuti nel Catasto saranno affrontate al capitolo 3.

<sup>4</sup> Questa situazione è paragonabile ai limiti di velocità nel traffico stradale: La velocità massima generale di 120 km/h in autostrada vale su tutti i tratti autostradali anche senza segnalazione della velocità, ossia senza riferimento concreto alla posizione. Le velocità massime speciali valgono invece unicamente per il tratto stradale per il quale sono state emanate nell'ambito della procedura necessaria a tale scopo e su cui sono state segnalate; esse presentano un riferimento geografico-geometrico concreto.

<sup>5</sup> L'attributo «contenuto determinante» non esiste in quanto tale nel modello quadro. È tuttavia possibile aggiungere un «documento».

<sup>6</sup> Se la decisione deve essere tenuta come prescrizione legale a sé stante, nel modello quadro esiste un servizio competente per la restrizione della proprietà e un servizio competente per la prescrizione legale.

<sup>7</sup> Questa raccomandazione costituisce una deroga al modello quadro dovuto all'urgenza (aggiunte cantonali) e all'applicazione dell'art. 16 OCRDPP (stati subordinati presso l'organo di pubblicazione ufficiale).

## 2.2 Indicazioni concernenti le basi legali

Dal punto di vista *contenutistico*, le indicazioni concernenti le basi legali possono essere descritte *in generale* come segue:

Le indicazioni concernenti le basi legali (art. 3 lett. d OCRDPP) definiscono le norme giuridiche generali- astratte la cui applicazione dà luogo alla RDPP.

Si tratta generalmente di *atti normativi in senso stretto*, ossia di norme giuridiche generali- astratte (legge, ordinanza parlamentare, ordinanza ecc.). L'atto normativo deve avere un riferimento sufficiente alla concreta restrizione di diritto pubblico della proprietà. Spesso, gli atti normativi menzionati nell'Allegato 1 OGI nel caso dei geodati di base della restrizione di diritto pubblico della proprietà in questione, rispettivamente nelle corrispondenti basi legali dei Cantoni e gli articoli in essi contenuti costituiscono basi legali di questo tipo. Al capitolo 3 per ogni tema RDPP è stata formulata una proposta relativa agli atti normativi di diritto federale da menzionare nel Catasto.

Secondo il modello quadro, per un'indicazione relativa alle basi legali sono richiesti i seguenti *attributi*:

- il titolo (titolo breve) della base legale [obbligatorio];
- il titolo ufficiale completo della base legale [opzionale];
- l'abbreviazione ufficiale, eventualmente non ufficiale (comunemente utilizzata) della base legale [opzionale];
- gli attributi StatoGiuridico e pubblicataDal dalla classe BaseDocumento [obbligatori];
- il numero di riferimento dell'atto normativo nella raccolta sistematica del diritto<sup>8</sup> federale (numero RS) o del Cantone [opzionale], rispettivamente, nel caso dei Comuni, preferibilmente un link stabile (permanente) alla versione aggiornata e pubblicata dell'atto normativo (TestoNelWeb) [opzionale];
- le singole prescrizioni legali rilevanti ai fini della RDPP (articoli, paragrafi, cifre e simili) dell'atto normativo sotto forma di testo [opzionale].

### Raccomandazione 4:

A un'indicazione concernente una base legale devono appartenere nel concreto i seguenti *attributi*:

- il titolo ufficiale completo della base legale [obbligatorio], compresa l'indicazione fra parentesi del titolo breve e dell'abbreviazione, se disponibili [opzionale-obbligatorio];
- il numero di riferimento dell'atto normativo nella raccolta sistematica del diritto federale (numero RS) o del Cantone [obbligatorio].

## 2.3 Ulteriori informazioni

Secondo l'articolo 12 capoverso 2 OCRDPP, lo stato giuridico della RDPP può essere registrato fra le informazioni aggiuntive. Poiché appartiene tematicamente alla prescrizione legale, lo stato giuridico viene tenuto assieme a quest'ultima secondo quanto stabilito nella raccomandazione 3.

<sup>8</sup> Detta *Rechtsbuch* (Collezione sistematica delle leggi) nei Cantoni di lingua tedesca

### 3 Raccomandazioni relative alle singole RDPP

#### 3.1 Piano di utilizzazione (cantionali/comunali) (ID 73)

I capitoli 3.1.1 e 3.1.2 sono dedicati a un'introduzione nel tema della pianificazione dell'utilizzazione. Le relative raccomandazioni sono contenute nei capitoli 3.1.3–3.1.5.

##### 3.1.1 Aspetti fondamentali della pianificazione dell'utilizzazione

Il Catasto RDPP contiene, in relazione al tema della pianificazione dell'utilizzazione, tutti gli obblighi vincolanti per il proprietario decisi ed entrati in vigore nell'ambito di una procedura di pianificazione dell'utilizzazione ai sensi degli articoli 14 e 26 LNA<sup>9</sup>. Ne fanno parte pertanto i piani di utilizzazione generali e quelli speciali, ma non i piani direttori cantonali, regionali e comunali, poiché non sono vincolanti per il proprietario.



##### 3.1.2 Esempio di applicazione

Questo esempio è destinato esclusivamente a fungere da base di comprensione generale per l'«Istruzione concernente l'impiego del modello quadro del Catasto RDPP in base all'esempio della pianificazione dell'utilizzo del territorio». Nei singoli Cantoni i processi e le definizioni possono discostarsi nei dettagli dall'esempio di applicazione. (Fonte: gruppo di lavoro per il modello quadro del Catasto RDPP, esempio pianificazione dell'utilizzo del territorio, febbraio 2011).

L'esempio di applicazione è costituito da un esempio concreto relativo a un Comune di medie dimensioni con circa 10'000 abitanti. In virtù della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) e della legge cantonale sull'edilizia (BauG), nel 1999 è stato emanato il nuovo piano delle zone e il nuovo regolamento edilizio per l'intero territorio comunale. Una superficie che a quella data risultava azionata come altro territorio comunale è stata trasformata nel 2005 in una zona residenziale R2 con una revisione parziale del piano delle zone. Questo non ha modificato il regolamento edilizio. In una terza fase, nel 2005, per questo territorio è stato emanato un piano di utilizzazione speciale sotto forma di piano d'edificabilità.

##### Sequenza temporale:

###### 1979: Legge sulla pianificazione del territorio, LPT

Gli articoli 14 e 26 della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT, RS 700) del 22 giugno 1979 costituiscono la base legale per la pianificazione dell'utilizzazione a tutti e tre i livelli dell'Amministrazione. Il contenuto di questi articoli è di carattere generale- astratto.


###### 1972: Legge sulla pianificazione del territorio e diritto edilizio pubblico (legge sull'edilizia)

La legge cantonale sull'edilizia del 1972 contiene disposizioni concernenti la pianificazione dell'utilizzazione, ma ha anche carattere generale- astratto. Essa costituisce la base legale a livello cantonale.

###### 1999: Regolamento edilizio e piano delle zone

Il piano delle zone del 1999 copre l'intero territorio comunale e ha carattere generale-concreto. A quella data il territorio considerato nell'esempio risultava iscritto come «altro territorio comunale (ATC)»

<sup>9</sup> Legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT, RS 700)



	WE	Wohnzone für Ein- und Zweifamilienhäuser
	W2	Wohnzone
	W3	Wohnzone
	WG3	Wohn-Gewerbezone
	L	Landwirtschaftszone
	UeG	Übriges Gemeindegebiet

Il regolamento edilizio del 1999 copre a sua volta l'intero territorio comunale e ha in parte carattere generale-astratto, in parte generale-concreto. Esso costituisce nel suo insieme una prescrizione legale.

### Baureglement

Erlassen am 13. Oktober 1998  
In Vollzug seit 30. März 1999




### Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Allgemeines</b>	
Art. 1 Zweck	1
Art. 2 Zuständigkeit und Beratung	1
<b>2. Ortsplanung</b>	
Art. 3 Planungsinstrumente	1
Art. 4 Rechtswirkung	2
Art. 5 Mitwirkung	2
<b>3. Projektierung</b>	
Art. 6 Regelbauvorschriften, Tabelle	2
Art. 7 Hygiene	4
Art. 8 Dach- und Fassadengestaltung	4
Art. 9 Grenzabstand	5
Art. 10 Gewässerabstand	5
Art. 11 Strassenabstand	5
Art. 12 Freihöhe	6
Art. 13 Berechnung der Geschosshöhe	6
Art. 14 Gebäuelänge	6
Art. 15 An- und Nebenbauten	7
Art. 16 Grenzbaurecht	7
Art. 17 Vorbauten	7
Art. 18 Unterirdische Bauten	8
Art. 19 Anzahl Abstellplätze für Motorfahrzeuge	8
Art. 20 Ersatzabgabe für Motorfahrzeugabstellplätze	8
Art. 21 Garagen- und Hofzufahrten	9
Art. 22 Bemessung der Kinderspielfläche	9
Art. 23 Terrainveränderungen	9
<b>4. Baubewilligung</b>	
Art. 24 Bewilligungspflicht	10
Art. 25 Form des Baugesuchs	10
<b>5. Bauausführung</b>	
Art. 26 Schutzbestimmungen für Bauarbeiten	11
Art. 27 Baukontrolle	12
<b>6. Schlussbestimmungen</b>	
Art. 28 Gebühren und Kosten	13
Art. 29 Inkraftsetzung, Übergangsregelung	13

### 2005: Revisione parziale piano delle zone, azionamento

Questa revisione parziale del piano delle zone ha carattere generale-concreto. L'area viene riazionata da ATC a R2. Il piano delle zone viene aggiornato localmente e la modifica viene riportata in un documento di modifica approvato. Il regolamento edilizio rimane in vigore in forma invariata.

#### Attuale



#### Nuovo




In singoli Cantoni in un caso del genere è possibile creare una zona con obbligo di pianificazione.


### 2005: Piano di utilizzazione speciale n. 118 Piano d'edificabilità

Questo piano di utilizzazione speciale sotto forma di piano d'edificabilità è valido per l'intera area di pianificazione delimitata. Il perimetro del piano di utilizzazione speciale appartiene ai geodati di base

nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale. I dettagli possono essere desunti dal piano di dettaglio in scala 1:500 in PDF depositato e dalle prescrizioni particolari. Il piano di dettaglio appartiene ai geodati di base che non vengono tuttavia accolti nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale, bensì nel Catasto sotto forma di documento. Le prescrizioni particolari appartengono alle prescrizioni legali RDPP. Eventuali decisioni di approvazione e rapporti di pianificazione costituiscono riferimenti a informazioni o informazioni.



Dettagli del piano di utilizzazione speciale e prescrizioni particolari in formato PDF:



## Besondere Vorschriften

### Art. 1 Geltungsbereich

<sup>1</sup> Diese Bestimmungen gelten für das im Überbauungsplan umgrenzte Plangebiet. Sofern nachstehend nichts anderes bestimmt wird, gelten die Vorschriften des kantonalen Baugesetzes (BauG) und des Baureglementes der Gemeinde Goldach (BauR).

<sup>2</sup> Der Überbauungsplan besteht aus der planlichen Darstellung im Massstab 1:500, sowie den besonderen Vorschriften (besV), beide mit Datum vom 4. April 2005. Alle in der Legende des Überbauungsplanes als Festlegungen bezeichneten Planelemente sowie die besonderen Vorschriften sind verbindlich. Die übrigen Planelemente sind richtunggebend.

### Art. 2 Zweck

Der Überbauungsplan regelt die siedlungsgerechte, zweckmässige Erschliessung des Plangebietes und legt eine auf die topographischen Verhältnisse abgestimmte Bebauung sowie die wesentlichen Gestaltungselemente des Strassenraumes fest.

### Art. 3 Erschliessung


<sup>1</sup> Die verkehrsmässige Erschliessung der Baubereiche erfolgt über die bezeichneten Stichstrassen ab der Neumühlestrasse. Im südöstlichen Bereich kann eine Parzelle mittels separater Zufahrt von der Möttelestrasse her erschlossen werden.

<sup>2</sup> An der im Plan bezeichneten Stelle ist ein Wendepplatz, welcher den Anforderungen eines 10 m LKW genügt, zu erstellen.

### Art. 4 Strassenraumgestaltung

Bei der Zufahrt von der Neumühlestrasse, bei der mittleren Verzweigung sowie beim Wendepplatz ist der Strassenraum mit einer besonderen Belagsgestaltung vom übrigen Strassenraum zu differenzieren. Dazwischen ist der Strassenraum gemäss folgender Skizze respektive gemäss Hinweisen im Plan zu gestalten. Es ist mindestens am Anfang und am Ende der besonderen Gestaltungsbereiche sowie im Bereich der auf der nördlichen Strassenseite anschliessenden Parzellengrenzen je ein hochstämmiger einheimischer Baum zu pflanzen.

Abbildung 1: Querschnitt Strassenraumgestaltung



### Art. 5 Parkierung

Die Pflichtparkplätze gemäss BauR müssen auf privatem Grund erstellt werden. Die im Strassenraum vorgesehenen Parkfelder dürfen nur für Besucherparkplätze genutzt werden.

### Art. 6 Richtungspunkte

<sup>1</sup> Zwischen den Richtungspunkten Fahrweg ist ein Streifen von 2,50 m Breite für Erschliessungszwecke freizuhalten.

<sup>2</sup> Zwischen den Richtungspunkten Fussweg ist ein Streifen von mindestens 2,00 m Breite freizuhalten.

<sup>3</sup> Ausgehend von den Richtungspunkten Erschliessung ist genügend Raum für eine spätere Verlängerung der Erschliessungsstrassen freizuhalten.

### Art. 7 Baubereiche

In Abweichung zu den in Art. 6 BauR festgelegten Regelbauvorschriften gelten innerhalb der Baubereiche folgende Bestimmungen:

- Gebäuhöhe max. 7,00 m
- Firsthöhe max. 11,00 m

### Art. 8 Attikageschosse

Attikageschosse mit einer maximalen Höhe von 3 m dürfen abweichend von der in Art. 13 BauR vorgesehenen Anordnung situiert werden, sofern eine gute Gesamtwirkung erzielt wird und keine nachbarlichen Interessen beeinträchtigt werden. Über einem Attikageschoss sind weder Dachaufbauten noch ein weiteres Attikageschoss zulässig. Die Umräufung des Attikageschosses ist extensiv zu begründen.

### Art. 9 Architektonische Gestaltung

<sup>1</sup> Bauten und Anlagen sind architektonisch so zu gestalten, dass hinsichtlich Massstäblichkeit, Formensprache, Materialwahl und Farbgebung eine gute Gesamtwirkung sowie Einordnung in das Quartier erzielt wird.

<sup>2</sup> Zur Beurteilung der baulichen Einordnung kann die Baubewilligungsbehörde die zusätzliche Grundlagen wie Umgebungsgestaltungsskizze und Modelle verlangen, sowie die Bewilligung mit Gestaltungsauflagen und der Pflicht zur Bemusterung von Materialien verbinden.

Vom Bauparlement des Kantons St. Gallen genehmigt  
30. Aug. 2005

Mit Ermächtigung:  
Der Leiter des Amtes für Raumentwicklung SKR

Von Gemeinderat beschlossen: 19. Aug. 2005  
Offizielle Auflage: 16. Aug. - 26. Aug. 2005  
GEMEINDERAT GOLDACH  
Der Gemeindevorsteher



## 3.1.3 Geodati di base

I piani di utilizzazione approvati devono essere riprodotti completamente nel Catasto RDPP. Questo consente di estrarre in qualsiasi momento dal Catasto la situazione legalmente valida. Il piano firmato non è necessario, ma può essere conservato sotto forma di allegato.

Il modello minimo di geodati esiste ed è stato emanato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). La realizzazione del modello di rappresentazione per il Catasto RDPP è stata delegata dall'ARE al servizio competente a livello di Cantone/Comune.

## 3.1.4 Prescrizioni legali

Le espressioni utilizzate costituiscono degli esempi la cui esatta denominazione può variare da un Cantone all'altro. Nel caso delle prescrizioni legali, costituiscono contenuto determinante:

- I regolamenti edilizi e delle zone [obbligatorio]
- Le norme edilizie particolari (scansione obbligatoria, poiché la norma e il piano sono legati tra loro) [obbligatorio]
- tutte le parti del decreto di approvazione dell'autorità cantonale che descrivono la restrizione della proprietà in modo costitutivo [obbligatorio], ad es.
  - il decreto di approvazione in senso stretto in quanto tale (l'approvazione costituisce un presupposto per la validità secondo il diritto federale);
  - elenchi di tutto ciò che viene approvato (ad es. elenchi dei piani e di altri documenti);
  - modifiche apportate con la decisione di approvazione;
  - condizioni e oneri.

Tutte le modifiche testuali apportate ai documenti originali, le riserve e le correzioni devono, se fanno parte del contenuto determinante del Catasto RDPP, essere inserite nei rispettivi attributi affinché sia possibile dedurre dal Catasto, in qualsiasi momento, la situazione legalmente valida.

Per poter ricostruire facilmente la validità giuridica dell'informazione all'interno del Catasto RDPP, per ogni prescrizione legale vengono tenuti gli attributi specificati al capitolo 2.1.

## 3.1.5 Indicazioni concernenti le basi legali

A titolo di indicazioni concernenti le basi legali occorre tenere:

Diritto federale:

- obbligatorio: «Legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700»
- obbligatorio: link a RS 700
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 14 e 26 LPT»

Diritto cantonale:

Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti la pianificazione territoriale, edilizia e delle zone, su cui si basa in misura determinante il piano di utilizzazione concreto (elementi cfr. il cap. 2.2):

- obbligatorio: «Legge sull'edilizia (BauG), BSG 721.0»
- obbligatorio: Link a BSG 721.0
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 10 x BauG»

## **3.2 Zone riservate strade nazionali (ID 87)**

### **3.2.1 Geodati di base**

Attualmente non esistono oggetti né un modello di dati né modelli di rappresentazione. Il set di dati senza oggetti è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service.

### **3.2.2 Prescrizioni legali**

Il contenuto determinante delle prescrizioni legali è costituito dalla decisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

### **3.2.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

Obbligatorio: «Legge federale sulle strade nazionali (LSN), RS 725.11»

obbligatorio: Link a RS 725.11

opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 14–17 LSN»

## **3.3 Allineamenti per le strade nazionali (ID 88)**

### **3.3.1 Geodati di base**

Il set di dati esiste, ma viene completamente reimpostato dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) e a livello svizzero allo scopo di raggiungere la necessaria certezza del diritto. Lo sviluppo avrà luogo nel corso dei prossimi anni.

Il modello minimo di geodati e il relativo modello di rappresentazione sono stati emanati dall'USTRA.

### **3.3.2 Prescrizioni legali**

Il contenuto determinante delle prescrizioni giuridiche è costituito dalla decisione del DATEC. Con la pubblicazione ha luogo al contempo anche l'entrata in vigore (art. 13a OSN<sup>11</sup>).

### **3.3.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

Obbligatorio: «Legge federale sulle strade nazionali (LSN), RS 725.11»

obbligatorio: Link a RS 725.11

opzionale-facoltativo: riferimento testuale alle singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 22-25 e 29 LSN»

obbligatorio: «Ordinanza sulle strade nazionali (OSN), RS 725.111»

obbligatorio: Link a RS 725.111

<sup>10</sup> Nella maggior parte dei Cantoni di lingua tedesca vengono pubblicati gli atti legislativi al posto degli articoli (art.) in paragrafi (§).

<sup>11</sup> Ordinanza sulle strade nazionali (OSN), RS 725.111



opzionale-facoltativo: riferimento testuale alle singole norme di legge come segue: «art. 13 e 13a OSN»

### **3.4 Zone riservate ferrovie (ID 96)**

#### **3.4.1 Geodati di base**

Attualmente non esistono oggetti né un modello di dati o modelli di rappresentazione. Il set di dati senza oggetti è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service.

#### **3.4.2 Prescrizioni legali**

Il contenuto determinante delle prescrizioni giuridiche è costituito dalla decisione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

#### **3.4.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

Obbligatorio: «Legge sulle ferrovie (Lferr), RS 742.101»

obbligatorio: [Link a RS 742.101](#)

opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 18n–18p Lferr»

### **3.5 Allineamenti per gli impianti ferroviari (ID 97)**

#### **3.5.1 Geodati di base**

Attualmente non esistono oggetti né un modello di dati o modelli di rappresentazione. Il set di dati senza oggetti è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service.

#### **3.5.2 Prescrizioni legali**

Il contenuto determinante delle prescrizioni giuridiche è costituito dalla decisione dell'UFT.

#### **3.5.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

Obbligatorio: «Legge sulle ferrovie (Lferr), RS 742.101»

obbligatorio: [Link a RS 742.101](#)

opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 18q-18t Lferr»

### **3.6 Zone riservate aeroporti (ID 103)**

#### **3.6.1 Geodati di base**

Il modello minimo di geodati e il relativo modello di rappresentazione sono stati emanati dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Il set di dati esiste ed è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service per l'integrazione nel Catasto RDPP.

#### **3.6.2 Prescrizioni legali**

Il contenuto determinante delle prescrizioni giuridiche è costituito dalla decisione dell'UFAC (esempio: decisione dell'Aeroporto di Zurigo<sup>12</sup>).

---

<sup>12</sup> decisione «Aeroporto di Zurigo: zona di progettazione per un prolungamento della pista 28 verso ovest» del 07.10.2015: [data.geo.admin.ch/ch.bazl.projektierungszonen-flughafenanlagen](http://data.geo.admin.ch/ch.bazl.projektierungszonen-flughafenanlagen).

### **3.6.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

Obbligatorio: «Legge federale sulla navigazione aerea (legge sulla navigazione aerea, LNA), RS 748.0»

obbligatorio: Link a RS 748.0

opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 37n-37p LNA»

## **3.7 Allineamenti per gli impianti aeroportuali (ID 104)**

### **3.7.1 Geodati di base**

Attualmente non esistono oggetti né un modello di dati o modelli di rappresentazione. Il set di dati senza oggetti è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service.

### **3.7.2 Prescrizioni legali**

Il contenuto determinante delle prescrizioni giuridiche è costituito dalla decisione dell'UFAC.

### **3.7.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

obbligatorio: «Legge federale sulla navigazione aerea (legge sulla navigazione aerea, LNA), RS 748.0»

obbligatorio: Link a RS 748.0

Opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 37q–37s LNA»

## **3.8 Piano delle zone di sicurezza per gli aeroporti (ID 108)**

### **3.8.1 Geodati di base**

Il modello minimo di geodati e il relativo modello di rappresentazione sono stati emanati dall'UFAC. Il set di dati esiste ed è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service per l'integrazione nel Catasto RDPP.

### **3.8.2 Prescrizioni legali**

Il contenuto determinante delle prescrizioni giuridiche è costituito dalla decisione del DATEC. Nel concreto si tratta del piano autorizzato dal DATEC, ossia della copia elettronica del piano delle zone di sicurezza valido. Le decisioni del DATEC vengono messe a disposizione sotto forma di «riferimenti ad altri documenti» (esempio Berna–Belp<sup>13</sup>).

### **3.8.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

Obbligatorio: «Legge federale sulla navigazione aerea (legge sulla navigazione aerea, LNA), RS 748.0»

obbligatorio: Link a RS 748.0

opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, è la decisione del: «art. 42 LNA»

obbligatorio: Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA), RS 748.131.1

obbligatorio: link a RS 748.131.1

Opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art 72 OSIA»

---

<sup>13</sup> Piano delle zone di sicurezza Berna-Belp: Decisione approvata dal DATEC del 10.09.2001: <http://data.geo.admin.ch/ch.bazl.sicherheitszonenplan.oereb/Rechtsvorschriften/108-D-0075.pdf>

## **3.9 Catasto dei siti inquinati (CSIN) (ID 116, ID 117, ID 118, ID 119)**

### **3.9.1 Geodati di base**

Il modello minimo di geodati e il relativo modello di rappresentazione sono stati emanati dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Gli oggetti sono di tipo puntuale o sotto forma di superfici.

Il set di dati CSIN (ID 116) esiste, è pubblicamente accessibile ed è tenuto dai servizi competenti presso i Cantoni.

Il set di dati CSIN nel settore militare (ID 117) esiste ed è attualmente in fase di elaborazione da parte della segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SG/DDPS) per l'integrazione nel Catasto RDPP, tenuto conto delle condizioni della Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIA) per gli impianti militari, per ciascun Cantone.

Il set di dati CSIN nel settore degli aeroporti civili (ID 118) esiste ed è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service per l'integrazione nel Catasto RDPP.

Il set di dati CSIN nel settore dei trasporti pubblici (ID 119) esiste ed è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service per l'integrazione nel Catasto RDPP.

### **3.9.2 Prescrizioni legali**

Il contenuto determinante delle prescrizioni legali è definito nei rispettivi catasti dei siti inquinati online dei Cantoni e dei servizi federali. Il link a questi catasti viene utilizzato come prescrizione legale.

### **3.9.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

Diritto federale:

- obbligatorio: «Legge federale sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb), RS 814.01»
- obbligatorio: Link a RS 814.01
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 32c e 32d<sup>bis</sup> LPAmb»
  
- obbligatorio: «Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti), RS 814.680»
- obbligatorio: Link a RS 814.680
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 5 OSiti»

Diritto cantonale:

gli atti normativi (leggi, ordinanze) cantonali concernenti la protezione dell'ambiente su cui si basa in modo determinante il catasto dei siti inquinati concreto (per quanto concerne gli elementi vedasi cap. 2.2).

## **3.10 Zone di protezione delle acque (ID 131)**

### **3.10.1 Geodati di base**

Il modello minimo di geodati e il relativo modello di rappresentazione sono stati emanati dall'UFAM.

### **3.10.2 Prescrizioni legali**

Come prescrizione legale nel Catasto RDPP occorre tenere, secondo la documentazione del modello concernente la protezione pianificata delle acque:

- il «regolamento delle zone di protezione delle acque» [obbligatorio],
- ulteriori documenti, quali ad esempio il decreto del Consiglio di Stato [opzionale-obbligatorio]

### 3.10.3 Indicazioni concernenti le basi legali

Diritto federale:

- obbligatorio: «Legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento (LPac), RS 814.20»
- obbligatorio: Link a RS 814.20
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 20 LPac»
  
- obbligatorio: «Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201»
- obbligatorio: Link a RS 814.201
- Opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art 29–32 nonché Allegato 4 OPac»

Diritto cantonale:

gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti la protezione delle acque su cui si basano in misura determinante le misure di protezione delle acque (per gli elementi cfr. il cap. 2.2):

- obbligatorio: «Legge sull'approvvigionamento idrico del Cantone di Berna, BSG 752.32»
- obbligatorio: Link a BSG 752.32
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. x BSG 752.32»

## 3.11 Aree di protezione delle acque sotterranee (ID 132)

### 3.11.1 Geodati di base

Il modello minimo di geodati e il relativo modello di rappresentazione sono stati emanati dall'UFAM.

### 3.11.2 Prescrizioni legali

Come prescrizione legale nel Catasto RDPP occorre tenere, secondo la documentazione del modello concernente la protezione pianificata delle acque:

- il «regolamento delle zone di protezione delle acque» [obbligatorio],
- ulteriori documenti, quali ad esempio il decreto del Consiglio di Stato [opzionale-obbligatorio]

### 3.11.3 Indicazioni concernenti le basi legali

Diritto federale:

- obbligatorio: «Legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento (LPac), RS 814.20»
- obbligatorio: Link a RS 814.20
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 21 LPac»
  
- obbligatorio: «Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201»
- obbligatorio: Link a RS 814.201
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art 29–32 nonché Allegato 4 OPac»

Diritto cantonale:

gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti la protezione delle acque su cui si basano in misura determinante le misure di protezione delle acque (per gli elementi cfr. il cap. 2.2):

- obbligatorio: «Règlement d'exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE), RSN 805.100»
- obbligatorio: Link a RSN 805.100
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. xx»

## **3.12 Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione) (ID 145)**

### **3.12.1 Geodati di base**

Il modello minimo di geodati e il relativo modello di rappresentazione esistono e sono stati emanati dall'ARE e dall'UFAM.

### **3.12.2 Prescrizioni legali**

Questo set di dati viene emanato di regola attraverso la procedura di pianificazione dell'utilizzazione. In questo caso valgono le stesse prescrizioni legali previste per la pianificazione dell'utilizzazione.

### **3.12.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

Diritto federale:

- obbligatorio: «Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), RS 814.41»
- obbligatorio: Link a RS 814.41
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 43 OIF»

Diritto cantonale:

gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti l'inquinamento fonico su cui si basano in misura determinante le classificazioni relative alla sensibilità al rumore (per gli elementi cfr. il cap. 2.2).

## **3.13 Margine statici della foresta (ID 157<sup>14</sup>)**

### **3.13.1 Geodati di base**

Il modello minimo di geodati e il relativo modello di rappresentazione esistono e sono stati emanati dall'ARE e dall'UFAM.

### **3.13.2 Prescrizioni legali**

Questo set di dati viene emanato di regola attraverso la procedura di pianificazione dell'utilizzazione. L'accertamento del carattere forestale costituisce tuttavia un atto di polizia delle foreste e non di pianificazione dell'utilizzazione. Di conseguenza, in questo caso si considera come prescrizione legale la decisione relativa all'accertamento del carattere forestale della polizia delle foreste. In caso di accertamenti secondo il diritto precedente, il Canton TG prevede a questo scopo la decisione sostitutiva.

### **3.13.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

Diritto federale:

- obbligatorio: «Legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo), RS 921.0»
- obbligatorio: Link a RS 921.0
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «Art. 10 cpv. 2 e 13 LFo»
  
- obbligatorio: «Ordinanza sulle foreste (OFo), RS 921.01»
- obbligatorio: Link a RS 921.01
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 12a OFo»

Diritto cantonale:

gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti le foreste su cui si basano in misura determinante gli accertamenti del carattere forestale (per gli elementi cfr. il cap. 2.2).

<sup>14</sup> Sino al 31.12.2016 questo set di geodati di base e di conseguenza il tema RDPP saranno denominati «Margini delle foreste (in zone edificabili)». Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore delle modifiche della LFo e dell'OFo che hanno conseguenze materiali sulla restrizione della proprietà. In alcune circostanze un'ulteriore novità è costituita inoltre dagli accertamenti del carattere forestale al di fuori delle zone edificabili. Al contempo nell'Allegato 1 all'OGI nel caso dell'identificatore 157 è stata modificata la denominazione «margine statico delle foreste».

## **3.14 Linee di distanza dalla foresta (ID 159)**

### **3.14.1 Geodati di base**

Il modello minimo di geodati e il relativo modello di rappresentazione esistono e sono stati emanati dall'ARE e dall'UFAM.

### **3.14.2 Prescrizioni legali**

Se il Cantone secondo l'articolo 17 capoverso 2 OFo fissa la distanza dalle foreste sotto forma di norma generale-astratta in un atto normativo (legge, ordinanza), questa regolamentazione non fa parte del contenuto del Catasto RDPP e non viene tenuta al suo interno.

In alcuni Cantoni questo set di dati viene emanato attraverso la procedura di pianificazione dell'utilizzazione. In questo caso valgono le stesse prescrizioni legali previste per la pianificazione dell'utilizzazione (cfr. più sopra il punto 3.1).

### **3.14.3 Indicazioni concernenti le basi legali**

Diritto federale:

- obbligatorio: «Legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo), RS 921.0»
- obbligatorio: [Link a RS 921.0](#)
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 17 LFo»

Diritto cantonale:

gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti le foreste su cui si basano in misura determinante gli accertamenti del carattere forestale (per gli elementi cfr. il cap. 2.2).